

**RB**

Rimborsi Bancari

*Dott.ssa* [REDACTED]

*Consulente Tecnico del  
Tribunale di Napoli.*

Relazione tecnica d'ufficio

Disposta dall'Ill.mo Giudice di Pace di Napoli

Dott. Nocerino Arturo

nella causa

[REDACTED] Mariano

Contro

[REDACTED] S.p.A.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
- 7 SET. 2016

Napoli, li.....

Il Cancelliere o. B.  
Maria Rosaria Scotti

R.G.:43727/2015

Prossima udienza il 17.06.2016

**RB**

Rimborsi Bancari

[REDACTED]  
Consulente Tecnico  
del Tribunale di Napoli

Relazione tecnica d'ufficio  
Giudice di Pace di Napoli  
Causa

[REDACTED] c/ [REDACTED] S.p.A. disposta dal Giudice di Pace  
Dott. Nocerino Arturo.

### Premessa

Con ordinanza della S.V. nominava ed invitava la sottoscritta C.T.U. a comparire all'udienza del 21.03.2016, per il giuramento di rito nella causa in epigrafe.

### Svolgimento delle operazioni peritali

Le operazioni peritali sono iniziate il giorno 11.04.2016 alle ore 16:30, come da verbale (Allegato) redatto presso lo studio della sottoscritta.

Era presente per la parte attorea [REDACTED] Mariano, il difensore l'Avv. Telese Pierluigi, per la convenuta [REDACTED] S.p.A. telefonicamente il C.T.P. Dott. [REDACTED].

Attesa l'ora di rito il CTU dava lettura del quesito posto dall'Ill.mo Giudice, quindi si procedeva alla disamina delle produzioni ritirate.

Dopo un ampio dibattito sulla somma degli importi versati dal mutuatario (sig. [REDACTED]) in una unica soluzione mediante trattenuta sul capitale netto mutuato, il CTU, ritenendo di non poter acquisire ulteriori elementi dalle parti chiudeva le operazioni peritali.

### IL FATTO IN SINTESI

Il sig. [REDACTED] Mariano, nato a [REDACTED], il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] avente codice fiscale: [REDACTED], il 18 maggio 2010 stipulava con la Banca [REDACTED] S.p.A., per il tramite di una società mandataria, un contratto di finanziamento n°172818 mediante cessione di un quinto dello stipendio per complessivi € 30.000,00, rimborsabile in n° 120 rate mensile da €

250,00 ciascuna, con decorrenza dal 01 giugno 2010. Rimborsi Bancari

Al momento della stipula al mutuatario venivano trattenute anche le commissioni di attivazione per € 749,06, le commissioni di gestione pratica dovute per le prestazioni e gli oneri connessi alla gestione del prestito per il periodo di ammortamento per € 1.331,06, gli oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo per € 2.730,00, costi coperture assicurative per il rischio vita sostenute dal cliente per € 432,00 e assicurazione rischio impiego sostenute dall'intermediario per € 318,00.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto con decorrenza dal mese di maggio 2014, precisamente allo scadere della 48<sup>a</sup> rata.

La banca [REDACTED] S.p.A. provvedeva a restituire al mutuatario le commissioni di gestione non maturate pari € 652,97.

## 1. La finalità delle presenti Note.

Per risolvere il quesito, posto dal giudice è opportuno in via preliminare inquadrare normativamente la definizione e la funzione giuridica ed economica del TAEG ( Tasso Annuo Effettivo Globale) e del TEG (Tasso Effettivo Globale).

Le presenti Note si propongono, quindi,

- a. in via preliminare inquadrare normativamente la definizione e la funzione giuridica ed economica del TAEG ( Tasso Annuo Effettivo Globale) e del TEG ( Tasso Effettivo Globale);
- b. in via preliminare controllare il piano di ammortamento della banca IBL S.p.A. alla data della stipula del finanziamento;
- c. esaminare e calcolare l'estinzione anticipata alla 48<sup>a</sup> rata del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipendio.

## 2. Definizione TAEG.

Il TAEG è stato introdotto nel nostro ordinamento con Decreto del Ministero del Tesoro 8/7/1992 in attuazione delle Direttive Comunitarie 87/102/CEE e 90/88/ CEE in materia del credito al consumo.

Esso assolve ad una mera funzione di trasparenza nei rapporti tra il finanziatore e la propria clientela per le sole operazioni di credito al consumo ovvero per le operazioni di concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, a favore di una "una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (definizione di consumatore ex art. 121 D.lgs 385/93 comma sub b).

È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito a carico del consumatore.

Il TAEG (ora disciplinato dall'articolo 121 D.Lgs 385/93 ed al momento della sottoscrizione del contratto tra le parti dal suddetto Decreto del Ministero del Tesoro 8/7/1992) esprime in linea generale -in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse che il consumatore dovrebbe corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari ove decidesse di concludere il contratto.

Nell'economia complessiva della disciplina del credito al consumo, il TAEG assolve una funzione essenziale di trasparenza e pubblicità. Infatti, detto indicatore, del costo complessivo del credito da utilizzare nella pubblicità, negli uffici commerciali dell'intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto consente al consumatore stesso di:

- a) disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato;
- b) potere raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito.

Gli elementi di costo del finanziamento che debbono essere presi in considerazione per il calcolo del TAEG con riferimento alla data di stipulazione del contratto (22 febbraio 2007) sono definiti dallo stesso Decreto del Ministero del Tesoro 8/7/1992 (articolo 2) il quale stabilisce che:

nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;

- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

Sono invece esclusi dal calcolo del TAEG:

- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
- e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.

Lo stesso Decreto prevede con riferimento alle modalità di calcolo del suddetto indicatore la seguente formula matematica (Allegato 1):

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

K è il numero d'ordine di un prestito; K' è il numero d'ordine di una rata di rimborso;

AK è l'importo del prestito numero K;

$A'K'$  è l'importo della rata di rimborso numero  $K'$ ;

$m$  è il numero d'ordine dell'ultimo prestito;

$m'$  è il numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso;

$tK$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a  $m$ ;

$t K'$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito n. 1 e le date delle rate di rimborso da 1 a  $m'$ ;

$i$  è il tasso globale effettivo che può essere calcolato (con l'algebra, oppure con successive approssimazioni, oppure con un programma di calcolatore) quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

$\Sigma$  è il segno che indica una sommatoria.

### 3. Definizione TEG.

Il TAEG non deve essere confuso con il Tasso Effettivo Globale (TEG). Quest'ultimo introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 7/3/1996 n. 108 che ha ridefinito il reato di usura, assolve ad uno scopo diverso dal TAEG contribuendo alla formulazione del parametro di riferimento denominato TEGM (tasso effettivo globale medio) necessario alla valutazione dell'usura delle condizioni finanziarie applicate dai singoli operatori sui propri contratti di finanziamento.

Tale ultimo parametro è calcolato come media dei singoli tassi applicati in un determinato periodo di tempo (trimestre) dagli operatori bancari e finanziari del mercato sui propri finanziamenti, così come rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia. Il parametro così calcolato, valido per lo stesso periodo di riferimento, viene quindi periodicamente pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto.

Esso è pertanto il tasso calcolato su ogni operazione di finanziamento ai fini della legge sull'usura. Le modalità di calcolo sono emanate dalla Banca d'Italia mediante apposita normativa definita "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usuraria quale emana delle apposite" (di seguito definite "Istruzioni").

Affinché una operazione creditizia sia usuraria occorre che il Teg,

applicato all'atto della stipula del contratto di finanziamento, sia superiore alla "soglia" (tasso effettivo globale medio aumentato della metà) pubblicata trimestralmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (18 maggio 2010) le Istruzioni allora in vigore prevedevano che il mutuo sottoscritto rientrasse nella categoria 8 "Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine". Più in particolare le stesse Istruzioni prevedevano che fosse data all'interno di tale categoria separata evidenza dei "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili, concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950".

Le Istruzioni consideravano assimilabili i finanziamenti che:

- > prevedevano l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;
- > avessero durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento fosse effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non poteva superare la scadenza del contratto d'impiego;
- > avessero ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;
- > fossero rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che avessero superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;
- > fossero assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).

La formula matematica per il calcolo del TEG definitiva dalle Istruzioni è la stessa del calcolo del TAEG. Ciò che varia è ovviamente le modalità di calcolo delle singole componenti della formula e ciò in base al diverso trattamento degli oneri e delle spese che devono essere considerati dai due indicatori.

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t'_{k'}}$$

dove:

$i$  è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

$K$  è il numero d'ordine di un "prestito";

$K'$  è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

$A_k$  è l'importo del "prestito" numero  $K$ ;

$A'_{k'}$  è l'importo della "rata di rimborso" numero  $K'$ ;

$m$  è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

$m'$  è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

$t_k$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a  $m$ ;

$t'_{k'}$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a  $m'$ .

4) Il piano di ammortamento della banca IBL S.p.A. alla data della stipula del finanziamento viene calcolato correttamente, infatti il TAEG è pari a 10,250%, il TEG è pari a 10,1700% e il TAN è pari a 4% (allegato 1).

5) Nell'esaminare e calcolare l'estinzione anticipata alla 48<sup>a</sup> rata del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, dove al momento della stipula al mutuatario venivano trattenute degli importi non maturati alla data di estinzione ed applicando il criterio proporzionale possiamo dire che:

1) le commissioni di attivazione per € 749,06 ammontano alla 48<sup>a</sup> rata a € 449,40 importo non maturato;

2) le commissioni di gestione pratica dovute per le prestazioni e gli oneri connessi alla gestione del prestito per il periodo di ammortamento per € 1.331,06 ammontano alla 48<sup>a</sup> rata ad € 798,636 importo non maturato,

3) gli oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo per € 2.730,00 ammontano alla 48<sup>a</sup> rata a € 1638,00 importo non maturato;

4) costi coperture assicurative per il rischio vita sostenute dal cliente per



€ 432,00 ammontano alla 48<sup>a</sup> rata a € 259,2 importo non maturato;  
5) assicurazione rischio impiego sostenute dall'intermediario per € 318,00 ammontano alla 48<sup>a</sup> rata a € 190,8 importo non maturato.  
Il totale degli importi non maturati corrisponde alla somma di €3.336,04.

La banca [REDACTED] S.p.A. già ha versato al sig. [REDACTED] € 652,07 alla data di estinzione, quindi per differenza bisognerà corrispondere € 2.683,07.

### Conclusioni

A parere della scrivente, il Teg indicato sul contratto di finanziamento n°172818 mediante cessione di un quinto dello stipendio stipulato tra il sig. [REDACTED] Mariano e la banca [REDACTED] S.p.A. in data 18 maggio 2010 è pari al 10,17% risulta correttamente calcolato.

In realtà, il tasso effettivamente praticato (c.d. TAEG) è indicato nella misura del 10,25%. E ciò per effetto del ricarico di oltre cinquemila euro di spese e commissioni al di là degli interessi pattuiti.

In sostanza, il reale costo del contratto di finanziamento è ben superiore al 4% indicato. Infatti, non si fa altro che trattenere, in via anticipata, la differenza del costo effettivo del servizio rispetto a quello dichiarato.

Il sig. [REDACTED] Mariano alla 48<sup>a</sup> rata l'estingue in modo anticipata il contratto di finanziamento, secondo quanto stabilisce l'art.125 sexies del TUB introdotto dal D.Lgs. n°141/10: "...il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...".

Ne deriva che al sig. [REDACTED] Mariano devono essere restituite le commissioni non maturate sul contratto di finanziamento n° 172818 anticipatamente estinto alla 48<sup>a</sup>, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, per cui l'importo complessivo detratto a titolo di commissioni viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue al momento dell'estinzione anticipata, come dal dettaglio di seguito riportato:

**1) le commissioni di attivazione**

€ 749,06/120x72 (rate non maturate)= € 449,40 importo non maturato;

**2) le commissioni di gestione pratica dovute per le prestazioni e gli**

# RB

## Rimborsi Bancari

oneri connessi alla gestione del prestito per il periodo di ammortamento  
€ 1.331,06 /120x72 (rate non maturate)= € 798,636 importo non  
maturato,

3) **gli oneri**, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione  
del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo  
€ 2.730,00 /120x72 (rate non maturate)= € 1638,00 importo non  
maturato;

4) **costi coperture assicurative per il rischio vita** sostenute dal cliente  
€ 432,00 /120x72 (rate non maturate)= € 259,2 importo non maturato;

5) **assicurazione rischio impiego** sostenute dall'intermediario  
€ 318,00 /120x72 (rate non maturate)= € 190,8 importo non maturato.

In definitiva, al sig. [REDACTED] Mariano devono essere restituite dalla  
banca [REDACTED] S.p.A. un totale di €2.683,07 detratte di spese di  
commissioni già restituite di € 652,07 dalla stessa.

Allegati:

- 1) Verbale operazioni peritali dell'11.04.2016;
- 2) Calcoli del piano di ammortamento;
- 3) Calcoli di estinzione anticipata;
- 4) Collegio di Napoli ABF prot.2086/12 del 19.06.2012.

Il consulente tecnico d'ufficio ritiene, con la presente relazione che si  
compone di n°10 pagine dattiloscritte e di n°4 allegati di aver assolto  
l'incarico ricevuto e rimane a disposizione del Giudice di Pace per  
qualsiasi chiarimento.

[REDACTED], il 10.06.2016

Il C.T.U.

Dot.ssa [REDACTED]  
